

Codice A1111D

D.D. 5 novembre 2025, n. 1083

Convenzione tra l'Associazione Lupa Odv con sede in Torino alla piazza del Monastero 5 (C.F. 97801670015) e la Regione Piemonte per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale, ai sensi del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante il "Codice del Terzo Settore".



ATTO DD 1083/A1111D/2025

DEL 05/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro

OGGETTO: Convenzione tra l'Associazione Lupa Odv con sede in Torino alla piazza del Monastero 5 (C.F. 97801670015) e la Regione Piemonte per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale, ai sensi del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante il "Codice del Terzo Settore".

Vista l'istanza con cui l'Associazione Lupa Odv con sede in Torino alla piazza del Monastero 5 Torino ha richiesto alla Regione Piemonte di potersi avvalere dei servizi del Centro stampa regionale con istanza in data 28 Ottobre 2025, per la realizzazione di volantini, brochure, manifesti ecc., per le attività educative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa le abitudini ed i pericoli a cui vanno incontro gli animali che vivono in città, con impatto sulla salute pubblica, sull'ambiente e sul loro benessere, anche a seguito della partecipazione al bando contributi della città di Torino con il progetto, accettato da quest'ultimo, "Animali in città: conoscerli per amarli e proteggerli";

considerato che:

- il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante forme di collaborazione con lo stato le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del d.lgs 117/2017);

- che gli art. 55 e 56 del codice del Terzo settore consentono alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale gli Enti di Terzo Settore "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso sul mercato";

- la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione dell'Associazione Lupa Odv la capacità produttiva del centro stampa eccedente le proprie esigenze, in un'ottica di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni no profit ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (Terzo Settore);

visto lo schema di convenzione appositamente predisposto per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale condivisa tra la Regione Piemonte e l'Associazione Lupa Odv attraverso mail del 04.11.2025, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All.1);

dato atto che risulta essere vantaggioso dal punto di vista economico sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Piemonte e la O.d.v. di Torino, per il periodo 05.11.2025-05.11.2028;

ritenuto quindi di approvare la sottoscrizione di una convenzione con il soggetto del Terzo Settore individuato (ODV) ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" per la realizzazione delle attività di interesse generale e utilità sociale, sopra indicate

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante il "Codice del Terzo Settore";

determina

- di approvare l'allegato schema di Convenzione (All. 1) tra la Regione Piemonte e l'Associazione Lupa Odv con sede in Torino alla piazza del Monastero 5 C.F 97801670015) ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante il codice del Terzo settore per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale, da parte della O.d.v.;

- di disporre che la suddetta Convenzione sia stipulata mediante scrittura privata sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, c. 1, lettera del d.lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione_Centro_Printa_e_Odv--2025.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE

tra la Regione Piemonte
per la fruizione dei servizi del Centro stampa regionale
e Lupa Odv

tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, Ing. Alberto Siletto, nato a Cirié TO) il 15 luglio 1965, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Torino, c.so Piemonte, 1 di seguito denominata "la Regione"

e

L'Associazione Lupa Odv con sede in Torino alla piazza del Monastero 5 C.F. 97801670015), rappresentata da Monica Busato, in qualità di legale rappresentante, nata a Torino il 17 maggio 1961, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale, piazza del Monastero 5 - 10146 Torino, di seguito denominata "Odv", ed autorizzata alla stipula del presente atto dalla Lupa Odv;

Le parti, come sopra rappresentate, premettono che:

- con istanza in data 28 Ottobre 2025, l'Associazione Lupa Odv. ha chiesto di avvalersi della possibilità di usufruire del servizio del Centro Stampa Regionale, con sede istituzionale della Regione Piemonte, sito in Torino, piazza Piemonte n. 1, per la realizzazione di volantini, brochure, manifesti ecc., per le attività educative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa le abitudini ed i pericoli a cui vanno incontro gli animali che vivono in città, con impatto sulla salute pubblica, sull'ambiente e sul loro benessere, anche a seguito della partecipazione al bando contributi della città di Torino con il progetto, accettato da quest'ultimo, "Animali in città: conoscerli per amarli e proteggerli".

- la Regione Piemonte dispone di un centro stampa dotato di apparecchiature all'avanguardia per il livello tecnologico, organizzato e operante in conformità alla norma UN EN ISO 9001:2000, come attestato dalla certificazione di qualità conseguita;
- il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante forme di collaborazione con lo stato le Regioni , le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del d.lgs 117/2017);
- che gli art. 55 e 56 del codice del Terzo settore consentono alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale gli Enti di Terzo Settore "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso sul mercato";
- la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione dell'Associazione Lupa Odv la capacità produttiva del centro stampa eccedente le proprie esigenze, in un'ottica di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni no profit ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (Terzo Settore)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la fruizione, da parte dell'Ente, dei seguenti servizi del Centro stampa della Regione (nel seguito: "il Centro stampa"):
 - a) progettazione grafica di pubblicazioni utilizzando sistemi di editoria elettronica, sulla base delle esigenze specificate dall'Ente (nel seguito: "servizio di progettazione");
 - b) stampa a colori o mista, di documenti e pubblicazioni (manifesti, opuscoli, volantini ecc.), fino ad una tiratura massima di 1.000 a colori, sulla base di un modello fornito dall'Ente o realizzato ai sensi della lettera a) (nel seguito: "servizio di stampa");

2. La presente convenzione non vincola l'“Odv” a servirsi esclusivamente del Centro stampa, né la Regione a garantire l'“Odv” a permanente disponibilità di una determinata capacità produttiva.

Articolo 2

Durata, modifiche e integrazioni.

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data di stipulazione.
2. E' data a ciascuna delle parti facoltà di recedere dalla convenzione prima della sua scadenza, dandone comunicazione scritta all'altra. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Alla scadenza le Parti potranno rinnovare ed eventualmente rivedere le condizioni del presente accordo, previa espressa volontà in tal senso delle stesse da parte dei rispettivi organi competenti.
4. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente accordo, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

Articolo 3

Richiesta di preventivo

1. La richiesta del preventivo per un determinato servizio deve essere rivolta dall'Ovd al Centro stampa della Regione Piemonte, corrente in Torino, c.so Piemonte 1 (dott.ssa Cassanelli Angela – n. tel. 011/432.2028 - casella posta elettronica angela.cassanelli@regione.piemonte.it).
2. La richiesta deve essere formulata compilando, nelle parti riservate all'ufficio richiedente, il modulo allegato alla presente convenzione (nel seguito. “foglio di lavorazione”). Il modulo così compilato può essere trasmesso al Centro stampa a mezzo posta o posta elettronica.
3. Al foglio di lavoro deve essere unito:
 - a) uno schema del documento da elaborare o, comunque, le specifiche per la progettazione grafica, nel caso si richieda il servizio di progettazione;
 - b) il modello del documento da stampare, nel caso si richieda il servizio di stampa. Tale modello dovrà essere trasmesso su supporto informatico, in uno dei formati Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) oppure su formato Adobe PDF o altri formati da concordare tra le parti.

Articolo 4

Formulazione del preventivo

1. Il preventivo per la lavorazione richiesta ai sensi dell'articolo precedente è formulato dal Centro stampa entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e comunicato, tramite posta elettronica, all'Ente.
2. Unitamente al preventivo, il Centro stampa comunica i tempi, espressi in giorni lavorativi, entro i quali s'impegna a terminare il lavoro, fatti salvi eventuali ostacoli o impedimenti connessi a cause di forza maggiore, imprevisti o problemi tecnici.

Articolo 5

Accettazione del preventivo e ordinazione

1. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del preventivo, l'Odv, qualora ritenga di accettarlo, ne deve dare comunicazione scritta a mezzo posta elettronica al Centro stampa. Tale comunicazione vale anche come ordinazione, con l'effetto di far decorrere il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente, salva la possibilità di indicare una data posteriore alla quale è differito l'inizio della lavorazione e, quindi, il decorso del termine.
2. All'ordinazione deve essere unito il foglio di lavorazione, debitamente firmato, se questo, al momento della richiesta del preventivo, era stato inviato attraverso posta elettronica.
3. La Regione non è, in ogni caso, tenuta a verificare che le firme apposte sull'ordinazione e sul foglio di lavorazione provengano da un organo dell'Ovd" competente o, comunque, munito dei necessari poteri.
4. Nel caso sia stato richiesto un servizio di copia, l'Odv" deve far pervenire al Centro stampa, a propria cura e spese, l'originale da duplicare. In questo caso, il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente non inizia a decorrere se non dal momento della ricezione dell'originale da parte del Centro stampa.

Articolo 6

Validazione del progetto grafico

1. Nel caso sia stato richiesto il servizio di progettazione, il Centro stampa predispone la bozza dello stampato e la sottopone, tramite posta elettronica, al referente dell'Ente, indicato nel foglio di lavorazione, per la validazione.

2. La validazione può essere espressa dal referente con la firma sulla bozza oppure con una comunicazione a mezzo posta elettronica.
3. In caso di mancata validazione, il Centro stampa apporta al progetto grafico le modifiche concordate con il referente e sottopone nuovamente alla validazione quest'ultimo la bozza emendata.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 4 per il servizio di stampa decorre dal momento in cui la validazione è comunicata al Centro stampa.

Articolo 7

Ritiro del prodotto

1. Ultimato il servizio di stampa o copia, il Centro stampa comunica al referente della "Odv" che il materiale è stato prodotto e sarà cura dell'Ente procedere al ritiro al seguente indirizzo: corso Piemonte, 1 - Torino.
2. La consegna dei colli contenenti il materiale all'incaricato dell'Ente è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di apposita ricevuta.

Articolo 8

Accettazione del prodotto

1. Il materiale di cui all'articolo precedente s'intende, a tutti gli effetti, accettato qualora, entro sette giorni dal ritiro, la "Odv" non abbia comunicato per iscritto le non conformità riscontrate, specificandone la natura e indicando le specifiche o, comunque, i requisiti non soddisfatti.

Articolo 9

Fatturazione

1. Avvenuta l'accettazione del prodotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente, la Regione emette fattura, sulla base dei corrispettivi indicati nel preventivo di cui all'articolo 4. La fattura deve essere pagata, con le modalità in essa indicate, entro 90 giorni dalla ricezione.

Articolo 10

Responsabilità

1. L'"Odv" solleva la Regione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi derivante dall'utilizzo e dalla diffusione degli stampati prodotti ai sensi della presente

convenzione. In particolare, l'“Odv” per il solo fatto dell'ordinazione, garantisce alla Regione, sollevandola da qualsiasi responsabilità, che i contenuti degli stampati:

- a) non sono contrari alla legge;
- b) non ledono diritti d'autore, di esclusiva o altri diritti di proprietà intellettuale;
- c) ove comprendano dati personali, non ledono diritti derivanti dalla normativa a tutela della riservatezza e sono trattati in conformità alla stessa.

2. La Regione si impegna, con riferimento alla documentazione ricevuta per la stampa, ad attenersi ai seguenti principi:

- a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente protocollo d'intesa;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più

Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e il Codice Privacy D.Lgs n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Articolo 11

Foro competente

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986. Ai sensi dell'art. 16, del D.P.R. N. 642/72 – TAB. B, l'“Ovd” è esente da imposta di bollo e di registro. Restano a carico dell'“Ovd” eventuali altre spese inerenti il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il legale rappresentante di Lupa Odv

Monica Busato

Firmato digitalmente

Il Dirigente Regionale

Ing. Alberto Siletto

Firmato digitalmente